



Al Sindaco del Comune di Tropea

E p.c.

Alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Vibo Valentia

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta**

Egr. Sig. Sindaco,

le chiediamo di rendere noto, con cortese urgenza (attesa la disastrosa situazione che la sua azione amministrativa ha provocato alla gestione del Porto di Tropea) quali provvedimenti intende adottare nei confronti della SPA Porto di Tropea in merito a condotte da quest'ultima mantenute, che paiono configurare il reato di interruzione di pubblico servizio (interruzione della fornitura di energia elettrica e acqua, è stato interrotto il servizio di fornitura dell'acqua e di energia elettrica, è stato divelto il cancello all'entrata della struttura – ripristinato in seguito all'alluvione a spese del Comune - e quelli di accesso alle banchine; è stata data notizia che verranno rimosse le banchine mobili di proprietà del comune).

Ci faccia, altresì, conoscere perché, a quasi un anno dalla pubblicazione della sentenza del TAR Calabria – Catanzaro n. 1422/2011, non ha ancora inteso dare esecuzione a detto provvedimento giudiziale e perché non è stata data esecuzione alla delibera di Giunta con cui nel febbraio 2012 dava indirizzo al Responsabile d'area di indire bando di gara in ottemperanza della suddetta sentenza del TAR. Al riguardo le rammentiamo che la CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE VI PENALE - Sentenza 22 luglio 1999 n. 9400 si pronuncia **sul reato di omissione d'atti d'ufficio in caso di mancata ottemperanza ad una sentenza del Tar.** (per il testo vedi rivista on line Diritto Concorsi & professione all'indirizzo <http://users.iol.it/udibenedetto>. Per approfondimenti sul reato di omissione d'atti d'ufficio vedi il testo Diritto Penale, giurisprudenza e casi pratici di Ugo Di Benedetto, ed Maggioli,): **Cass. pen. Sez. VI, 26/05/1999, n. 9400 – ABUSO DI UFFICIO - Omissione o rifiuto di atti d'ufficio – “L'inottemperanza a una decisione del giudice amministrativo, al di là di un termine ritenuto congruo, costituisce rifiuto di atto dovuto per ragioni di giustizia e integra pertanto il reato di rifiuto di atti di ufficio”.** Cass. pen. Sez. VI, 26/05/1999, n. 9400, Aresu, in *Nuovo Dir.*, 2000, 141 nota di LUPOLI).

Le rammentiamo, altresì, che siamo ancora in attesa che venga convocato il Consiglio Comunale per la discussione della proposta avanzata da questo Gruppo consiliare affinché possa essere rigettato la proposta di accordo transattivo della vertenza con la spa Porto di Tropea che lei ha indirizzato al Consiglio comunale, giusta delibera di Giunta n. 119 del 2012, in quanto palesemente illegittimo.

L'evenienza per cui vengono in considerazione possibili fatti di reato, peraltro già evidenziati dalla Regione Calabria, impongono che la Procura della Repubblica sia resa edotta di ogni attività inerente a quella che ormai è tristemente nota come "vicenda Porto di Tropea".

Le rammentiamo per l'ennesima volta l'estrema urgenza della questione, vista la situazione in cui versa il Porto di Tropea a causa dall'inerzia della sua amministrazione, e i gravi rischi connessi alla mancanza di controlli presso la struttura.

Si consideri, altresì, che la minoranza continuerà a vigilare sulla vicenda "Porto di Tropea", non consentendo ulteriori deleterie perdite di tempo. Non si acconsentirà che tale situazione permanga fino alla data in cui è fissata udienza dinanzi al Consiglio di Stato, nel tentativo di giungere ad accordi con la spa Porto di Tropea. E', difatti, solo quest'ultima spa ad avere interesse a che non sia indetto il bando di gara per assegnare la gestione del servizio portuale, atteso che, ove la gara venisse espletata, potrebbe verificarsi la carenza di interesse al ricorso pendente presso il Consiglio di Stato.

Cordialità.

Tropea, 20.9.2012

I consiglieri del Gruppo Passione Tropea